



News del 22/05/15

Benvenuti nella nuova newsletter di perroneconsulenza.it

perroneconsulenza.it con la nuova newsletter mette a disposizione informazioni relative ad aggiornamenti normativi, iniziative e servizi offerti dallo studio.

*"Non c'è dubbio: Internet rappresenta una grande risorsa e la newsletter è un nuovo strumento che può cambiare il modo di comunicare".*

Fabio Perrone

perroneconsulenza.it promuove il servizio **RICALCOLO SANZIONI INPS** rivolto ai professionisti del lavoro, datori di lavoro, imprese che necessitano di un dettagliato prospetto di calcolo delle sanzioni per omissione e per evasione contributiva, da allegare ad istanze di sgravio o a relazioni di CTP o di CTU.

PERCHE' perroneconsulenza.it ?

- 1) Perché perroneconsulenza.it offre un programma online che permette di effettuare autonomamente e a costi contenuti un vero e proprio calcolo delle sanzioni ex art. 116, comma 8, lett. a) e b), Legge 388/2000, necessario alle aziende e ai contribuenti in genere per verificare le somme aggiuntive degli avvisi di pagamento e degli avvisi di addebito e ai professionisti del lavoro per CTU e CTP .
- 2) Perché il programma viene costantemente aggiornato in occasione delle variazioni dei tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ex TUR) e dei tassi di mora sulle somme iscritte a ruolo.
- 3) Perché il servizio online ha già riscosso un notevole successo in tutta Italia:



### RIDUZIONE INTERESSI DI MORA SU DEBITI CONTRIBUTIVI

L'articolo 30 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 prevede che, decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.

L'Agenzia delle Entrate, interpellata dalla Banca d'Italia, con provvedimento Protocollo n. 59743/2015 del 30 aprile 2015, ha disposto la riduzione della misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo al **4,88% in ragione annuale**.

#### La variazione decorre dal 15 maggio 2015.

Tale variazione incide anche sulla misura degli interessi di mora su debiti contributivi di cui al comma 9, art. 116 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Tale norma dispone infatti che, dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili (40% dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza, in caso di **omissione** o ritardato pagamento e 60% in caso di **evasione**) calcolate nelle misure previste dal comma 8, lettera a) e b) del medesimo art. 116, senza che il contribuente abbia provveduto all'integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui al citato art. 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Pertanto, la nuova misura degli interessi di mora di cui al citato comma 9 dell'art. 116 della legge n. 388/2000 è fissato al 4,88% in ragione annuale con decorrenza 15 maggio 2015.

#### Per informazioni:

dott. Fabio Perrone - Via Barbanera n. 10 – 65024 Manoppello (PE)



#### Per appuntamento (senza impegno):

**Prenota appuntamento** nel menù di sinistra del sito internet [www.perroneconsulenza.it](http://www.perroneconsulenza.it)

#### Altri media:



menù di sinistra del sito internet [www.perroneconsulenza.it](http://www.perroneconsulenza.it)

## RICALCOLO SANZIONI INPS

€ 49,90 (formula bronzo) - € 89,90 (formula argento) – 139,90 (formula oro) \* \*\*

\* oltre Enpacl 4% ed IVA 22% \*\* ogni formula consente di effettuare autonomamente online il calcolo delle somme aggiuntive con la specifica separata indicazione delle sanzioni e degli interessi di mora una volta che le sanzioni hanno raggiunto il tetto massimo.

Feedback e DEMO gratuita all'indirizzo [www.fper.altervista.org/perroneconsulenza/demo.php](http://www.fper.altervista.org/perroneconsulenza/demo.php)